



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Locale Marittimo di Forio d'Ischia

**"GUARDIA COSTIERA"**



**COMUNE DI FORIO**  
Città Metropolitana di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva  
ed invernale  
V SETTORE



Dipartimento di, prevenzione. Ischia e  
Procida  
**SERVIZIO VETERINARIO**

## **NUOVO REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEL PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO AL MOLO BORBONICO DEL PORTO DI FORIO**

Il 1° Maresciallo Np/ms Leopoldo VERDOLINO, Capo dell'Ufficio Locale Marittimo e Comandante del Porto di Forio, il Dr. Ciro DI SARNO, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario, delle isole di Ischia e Procida congiuntamente con l'Architetto Giampiero LAMONICA, Dirigente del V Settore del Comune di Forio nonché legale rappresentante dello stesso in virtù della delega di funzioni conferita con Decreto sindacale prot. nr. 19420 del 06.07.2017 procedono alla redazione del presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dall'Art 1, comma 6 del Decreto Dirigenziale. N°09 del 24.02.2011 della Regione Campania A.G.C. 14 - Settore 3:

- VISTO il Decreto Dirigenziale n° 09. del 24.02.2011 della Regione Campania A.G.C. 14 Settore 3 con il quale sono stati individuati i punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo ubicato nella Regione Campania;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n°12 del 11 03.2011 della Regione Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria - Servizio Veterinario con il quale è stato disciplinato il controllo sanitario del punto di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;
- VISTO: Il Regolamento (CE) 852/04 del 29.04.2004 relativo a "igiene dei prodotti alimentari";
- VISTO: Il Regolamento (CE) 853/04 del 29.04.2004 relativo a "norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti destinati al consumo umano";
- VISTO: Il Regolamento (CE) 854/04 del 29.04.2004 relativo a "norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano";
- VISTO: il Regolamento (CE) N. 2065/2001 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- VISTA: La nota del Ministero della Salute - DGSAN no25442 del 10.08.2010 relative ai "controlli sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione";

- VISTA: la delibera di Giunta Regionale della Campania nr. 377/2011 del 04.08.2011 "Piano regionale Integrato (PRI) 2011/2014 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale";
- VISTO: il "REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEL PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO AL MOLO BORBONICO DEL PORTO DI FORIO" approvato con la Ordinanza nr. 26/2012 datata 13.04.2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;
- VISTO l'Art. 3 dell'Ordinanza nr. 45/2002 in data 11 07.2002 così come modificata dalla Ordinanza 77/2016 datata 02.08.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con il quale viene disposto che il Vecchio Molo Borbonico è destinato esclusivamente all'ormeggio delle unità da pesca;
- VISTO: il Decreto Ministeriale del 10.11.2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- VISTO: il Decreto Direttoriale del 28.12.2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- VISTO: il Decreto Legislativo nr. 4 del 09.01.2012 ed il D.P.R. 02.10.1968 nr. 1639 e le ss.mm.ii.;
- VISTA: la Circolare prot. 25798 datata 12.12.2014 sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013;
- VISTE: le "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca professionale e dell'acquacultura" di cui all'intesa tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 05.11.2015;
- VISTO: il Decreto 28 luglio 2016 "Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata";
- VISTA: la delibera di Giunta Regionale nr. 621 del 15.10.2016 "Approvazione delle linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca professionale e dell'acquacultura";
- VISTI gli esiti della conferenza dei servizi datata 11.05.2017 tra il Comune di Forio, l'ASL Napoli 2 Nord - Dipartimento di prevenzione Ischia e Procida, Servizio Veterinario;
- VISTO il foglio 2017.0342933 datato 15.05.2017 della Giunta Regionale della Campania DG per la mobilità – UOD 05;
- CONSIDERATO: che il Comune di Forio risulta essere concessionario delle aree di cui alle Concessioni Demaniali Marittime nr. 62/2004, 57/2005, aree ricomprese nella più ampia concessione nr. 135/2008 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania in data 07 aprile 2008;

VISTO il foglio protocollo 9780 in data 03.07.2017 dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio con il quale l'Autorità Marittima, ritenendo necessario apportare modifiche al regolamento che disciplina il punto di sbarco del pescato del sorgitore Forio approvato con l'Ordinanza 26/2012 di Circomare Ischia, ha convocato un tavolo tecnico in considerazione del mutato assetto normativo in materia di tracciabilità del prodotto ittico oltre che le variate misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 07.07.2017 presso l'Ufficio Locale Marittimo di Forio con il Servizio Veterinario dell'ASL NA 1 Nord e con l'Amministrazione Comunale ove è stato analizzato, in via preliminare, lo schema del presente regolamento ed eseguito un sopralluogo congiunto presso il punto di sbarco già esistente;

CONSIDERATO: che l'individuazione di accosti idonei destinati ai pescherecci per le successive operazioni di sbarco del pescato incide sulla materia della sicurezza e dell'operatività portuale, che attiene alle competenze tecnico-nautiche esclusive dell'Autorità Marittima, fatte salve le successive determinazioni e regolamentazioni sanitarie, di competenza del Servizio veterinario delle ASL e Comunali sulla vendita, esulanti queste ultime dalle attribuzioni dell'Autorità Marittima;

### DISPONGONO

#### **Art. 1 Aree destinate allo sbarco del pescato.**

Il tratto di banchina destinato all'ormeggio delle unità da pesca e denominato "vecchio molo Borbonico" del Porto di Forio viene individuato come "punto di sbarco del pescato" e sullo stesso è consentito lo sbarco/trasbordo del pescato da parte delle imbarcazioni adibite alla pesca professionale.

Il Comune di Forio, Concessionario delle aree in questione, viene individuato quale "gestore del punto di sbarco";

#### **Art. 2 Destinazione dei prodotti ittici e trasporto.**

I prodotti ittici sbarcati devono essere destinati a stabilimenti riconosciuti ex Reg. CE 853/04. Per garantirne la tracciabilità, ogni partita deve essere accompagnata da un documento di trasporto che deve contenere le seguenti indicazioni minime:

- Punto di sbarco;
- Identificativo dell'imbarcazione;
- Identificativo dell'impresa di pesca produttrice;
- Data di sbarco;
- Zona di pesca
- Denominazione e quantitativo delle specie ittiche;
- Stabilimento di destinazione;

Il trasporto dei prodotti ittici deve essere garantito da autoveicoli registrati ex Reg. 852/2004 ed idonei per il trasporto di prodotti ittici freschi.

### Art. 3

#### **Vendita diretta del pescato.**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, la cessione diretta del pescato al consumatore finale da bordo dell'imbarcazione è esercitabile per piccoli quantitativi, vale a dire per quantitativi non superiori a 100 kg per barca/giorno e purché non superino un valore pari ad € 50,00 al giorno per consumatore finale.

Per consumatore finale si intende l'utente privato ovvero l'esercizio per la vendita al dettaglio o l'esercizio di somministrazione siti esclusivamente nei Comuni dell'Isola d'Ischia.

La vendita diretta ad esercizi commerciali di ristorazione/somministrazione, dovrà essere effettuata esclusivamente verso coloro i quali risultano essere iscritti al portale "SIAN" come "primi acquirenti", consegnando loro il previsto documento ai fini della tracciabilità.

In caso di cessione diretta del prodotto ittico, la stessa potrà essere effettuata nella cd. modalità "da prua" o, in alternativa, nei locali idoneamente attrezzati esistenti sullo stesso molo e di gestione Comunale, in ogni caso esclusivamente durante le fasce orarie di cui al successivo art. 4..

Il trasporto dal bordo ai suddetti locali potrà essere effettuato con idoneo mezzo condotto a mano del tipo carrello in acciaio o transpallett ad uso esclusivo per tale funzione ed in ogni caso nel rispetto delle norme di igiene.

In nessun caso lo stesso prodotto ittico potrà essere trasformato, ma ceduto nella prevista forma "intera" (WHL). Sono da escludersi quindi l'eviscerazione, la squamatura la decapitazione e qualsiasi altra manipolazione del pescato.

E' sempre vietata la vendita e la detenzione del prodotto della pesca in bacinelle con acqua di mare, contenitori o carrelli anche se non motorizzati poggiati sul piano di calpestio del vecchio molo Borbonico

Le predette modalità restano valide anche per lo sbarco del Pesce Spade (Xiphias Giadius) (SWO), con le integrazioni contenute nel successivo art. 4.

L'imprenditore ittico che intende esercitare tale modalità di vendita diretta è esonerato dagli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca.

L'imprenditore ittico deve comunque applicare nella sua attività le regole di igiene di base e le buone prassi igieniche, di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004, nonché i requisiti specifici del Regolamento (CE) n. 853/2004. A tal fine, l'operatore deve adottare un Manuale di Buone Prassi operative in materia di Igiene (BPI), validato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni:

*"In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18°C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".*

Durante le fasi di vendita diretta del pescato dovrà comunque essere sempre garantita:

- a) la protezione del prodotto da agenti esterni (polveri, insudicianti vari, deiezioni di uccelli, ecc.);
- b) il rispetto delle previste temperature (temperatura del ghiaccio fondente);
- c) che le superfici a contatto con il prodotto siano realizzate con materiali idonei per gli alimenti e facilmente lavabili e sanificabili.

Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici.

#### **Art. 4 Orari e comunicazioni di sbarco**

Al fine di consentire controlli a campione previsti, da parte degli organi preposti, lo sbarco del prodotto ittico potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
- Dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

Tutte le unità da pesca comunicheranno all'Autorità Marittima, con almeno 30 minuti di anticipo, l'inizio delle operazioni di sbarco o vendita diretta del pescato. Detta comunicazione dovrà essere effettuata dal Comandante dell'unità da pesca a mezzo telefono ovvero mediante chiamate radio VHF all'Ufficio Locale Marittimo di Forio (tel. 0815071272 – VHF can 12 o 16) o presentandosi di persona presso lo stesso Comando.

Le sole unità navali autorizzate alla cattura di esemplari di Pesce Spada (*Xiphias Gladius*) - (SWO), potranno effettuare lo sbarco dello stesso con le seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere effettuata una chiamata di pre-notifica di sbarco, almeno 60 minuti prima del rientro in porto, attraverso comunicazione telefonica o radio VHF, all'Ufficio Locale Marittimo di Forio (tel. 0815071272 – VHF can 12 o 16), dando contezza della stima di cattura in peso e numero di esemplari di pesce spada;
- Dovranno essere effettuate le operazioni chiusura della pagina del "Giornale di Bordo" cartaceo o "E-Logbook" e successivamente di pesatura, attraverso sistemi di bordo od a cura del "primo acquirente" che effettua l'assunzione in carico per il trasporto;
- Ogni esemplare dovrà essere etichettato secondo le vigenti normative in materia e trasbordato su idoneo mezzo di trasporto "cassonato frigo" con rispetto delle norme igienico sanitarie previste.
- Dovrà essere rilasciata dal "bordo", idonea documentazione ai fini della tracciabilità del prodotto ittico, con la compilazione del "documento di trasporto" di cui al precedente art. 2; in ogni caso, il prodotto dovrà viaggiare con un documento valido ai fini della tracciabilità.



**Art. 5 Detenzione attrezzi da pesca e comunicazione di cambio attrezzi**

L'armatore o il Comandante delle unità da pesca che hanno base operativa/ormeggio nel sorgitore Foriano comunicheranno tempestivamente alla Autorità Marittima di Forio le operazioni di sbarco e/o stivaggio degli attrezzi detenuti a bordo ed ogni eventuale variazione intervenuta presentando alla stessa Autorità Marittima la prevista comunicazione. Quest'ultima, timbrata e vistata dall'Autorità Marittima, sarà conservata a bordo per l'esibizione agli organi di controllo.

Comunicheranno inoltre al locale Servizio Veterinario dell'ASL le seguenti informazioni e le eventuali successive variazioni:

- nominativo unità e numero di iscrizione
- nominativo armatore e capobarca
- tipo di attrezzi presenti a bordo e numero degli stessi;
- dati della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria.

**Art.6 Divieti**

Al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie sull'intero punto di sbarco è vietato:

- vendere il pescato fuori dal bordo delle unità da pesca o fuori dai locali di cui al precedente art. 3 comma 3;
- depositare gli attrezzi da pesca e i materiali in genere anche se temporaneamente;
- lasciare, sia in banchina che in mare, residui organici ovvero inorganici derivanti dall'attività di vendita,;
- sbarcare, trasbordare o vendere il pescato in presenza di unità navali o veicoli che abbiano i motori a combustione interna in moto;
- circolare o sostare con veicoli dotati di motore a combustione interna salvo che quelli registrati ex Reg. 852/2004 ed idonei per il trasporto di prodotti ittici freschi, destinati alle operazioni di carico del pescato per il tempo stretto necessario per dette operazioni e nelle fasce orarie di cui all'articolo 4.;
- circolare con i veicoli destinati alle operazioni di carico durante le fasi di sbarco del pescato se dotati di motore a combustione interna;
- utilizzare per la pulizia dei prodotti ittici destinati alla commercializzazione l'acqua di mare prelevata dagli specchi acquei portuali;
- effettuare operazioni di lavorazione del prodotto, di incassetamento, di aggiunta di additivi e l'immissione in acqua refrigerata.

**Art.7 Ulteriori disposizioni**

Al fine di consentire la massima fruibilità al ceti peschereccio del "punto di sbarco del pescato" oltre che avere una situazione aggiornata afferente alla presenza delle unità da pesca, anche in virtù di prioritarie esigenze di sicurezza portuale, salvaguardia della vita umana in mare e costante verifica del rispetto delle vigenti

normative comunitarie e nazionali in materia di pesca marittima, i Comandanti delle unità da pesca che abitualmente hanno base operativa/ormeggio presso il "vecchio molo Borbonico" comunicheranno all'Autorità Marittima di Forio (via VHF can 12 o 16 /telefonicamente al nr. 0815071272), prima di attraversare le ostruzioni del porto, i singoli movimenti di uscita dal porto e l'orario previsto di rientro oltre che, se del caso, l'allontanamento dell'unità navale per periodi superiori alle 24 ore.

Comunicheranno altresì, con le stesse modalità e comunque prima di attraversare le ostruzioni, l'ingresso in porto.

Eventuali richieste di deroga a tutto quanto previsto dal presente regolamento, sempre se supportate da cause di forza maggiore, dovranno essere di volta in volta sottoposte dalla Autorità Marittima che si riserverà di esprimere il proprio nulla osta.

La Civica Amministrazione di Forio disporrà per la periodica pulizia del "punto di sbarco del pescato" ed a posizionare, nelle immediate adiacenze dello stesso, idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Curerà inoltre l'apposizione ed il buon mantenimento di apposita segnaletica verticale, monitoria e di divieto, sbarramenti fisici che impediscano l'accesso ai veicoli in orario di chiusura del punto di sbarco oltre che la vigilanza della stessa struttura portuale mediante sistemi di videosorveglianza.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. Napoli 2 Nord si preoccuperà di trasmettere il presente Regolamento al settore Veterinario Regionale.

#### **Art.8 Sanzioni**


Per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n.190, del decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 e di ogni altra norma sanzionatoria in materia igienico- sanitaria laddove applicabile .Ove le infrazioni rivestano aspetti di natura amministrativa e/o penale per violazioni a Leggi e/o Regolamenti sulla pesca marittima si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione ovvero i provvedimenti sanzionatori previsti dalle specifiche Leggi e/o Regolamenti.

FORIO, 05 OTT. 2017

Dr. Ciro DI SARNO



1° Maresciallo Np/ms Leopoldo VERDOLINO



Architetto Giampiero LAMONICA

